

CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Statuto

Sezione I- Denominazione, sede, scopi e finalità.

Art.1- Denominazione

E' costituita a tempo indeterminato una associazione denominata "Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta".

Art.2- Sede.

2.1- L'Associazione ha sede in Torino, Palazzo di Giustizia, presso l'Ordine forense di Torino.

2.2- Il mutamento di sede potrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.3- Scopi e finalità.

3.1- La Camera civile ha lo scopo di promuovere una libera attività culturale in materia di diritto civile, di diritto commerciale e di procedura civile e di contribuire a rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli avvocati civilisti e il rispetto della deontologia professionale, nonché di svolgere ogni attività tesa a favorire l'adeguamento del diritto alle esigenze della società.

Nel perseguire gli scopi anzidetti la Camera Civile potrà, tra l'altro:

- a) tenere conferenze e dibattiti anche aperti al pubblico, con la partecipazione altresì di non associati;
- b) sviluppare studi e ricerche mediante apposite commissioni;
- c) intrattenere rapporti con i rappresentanti dei pubblici poteri, le autorità giudiziarie, gli ordini degli avvocati, le altre camere civili, le associazioni e gli organismi forensi;
- d) aderire ad associazioni giuridico-forensi di carattere nazionale e internazionale;
- e) realizzare la pubblicazione di monografie, atti di convegni e dibattiti, riviste e siti informatici.

3.2- La Camera Civile non persegue fini di lucro.

Sezione II- Sezioni, associati, patrimonio e quote associative.

Art. 4- Sezioni.

4.1- Al fine di assicurare il più opportuno sviluppo della sua attività, la Camera Civile -ferma la sua unica sede in Torino- si articola nelle seguenti sezioni:

* Sezione I: Torino, Ivrea, Pinerolo, con centro a Torino;

* Sezione II: Aosta;

* Sezione III: Novara, Vercelli, Biella, Verbania, con centro a Novara;

* Sezione IV: Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, con centro in Alessandria;

* Sezione V: Cuneo, Saluzzo, Mondovì, con centro a Cuneo;

* Sezione VI: Asti, Alba, con centro ad Asti.

4.2- Le sezioni, come sopra individuate, potranno essere accresciute, modificate e soppresse con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

4.3- Ogni sezione deve comprendere un numero di soci non inferiore a 10.

4.4- Le sezioni si riuniscono almeno una volta all'anno al fine di esprimersi sugli indirizzi della associazione.

4.5- Ogni triennio, non oltre 30 giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea ordinaria dell'associazione che approva il rendiconto consuntivo, il presidente della Camera Civile convoca -possibilmente per lo stesso giorno e alla stessa ora- le sezioni di cui al par. 4.1 affinché eleggano i componenti del consiglio direttivo nelle seguenti proporzioni:

Sezione I, 9 consiglieri;

Sezione II, 1 consigliere;

Sezione III, 2 consiglieri;

Sezione IV, 2 consiglieri;

Sezione V: 2 consiglieri;

Sezione VI: 2 consiglieri.

4.6- Le proporzioni di cui al par. 4.5, che precede, potranno essere modificate dall'assemblea straordinaria.

4.7- La prima convocazione delle assemblee delle sezioni, dopo l'approvazione del presente statuto e quelle previste al par. 4.5, verranno effettuate dal presidente della Camera Civile. Le riunioni previste al par. 4.4, dai componenti del consiglio direttivo eletti da ciascuna sezione.

4.8- Immediatamente al termine dei lavori, i presidenti delle assemblee delle sezioni trasmetteranno alla sede della Camera Civile i verbali contenenti l'indicazione dei consiglieri eletti.

4.9- Per la convocazione, la costituzione delle assemblee di sezione e la validità del voto valgono le stesse norme dettate per l'assemblea dei soci.

Art. 5- Associati. Ammissione ed esclusione.

5.1- Gli associati sono ordinari e onorari.

5.2- Possono essere ammessi in qualità di associati ordinari gli avvocati e i patrocinatori iscritti negli albi professionali e nei registri degli ordini aventi sede nel distretto della Corte d'Appello di Torino esercenti il patrocinio civile, i professori e i ricercatori universitari in materia di diritto civile, di diritto commerciale e processuale civile.

5.3- L'ammissione ad associato viene deliberata dal consiglio direttivo su proposta di almeno due associati in regola con il pagamento delle quote associative.

5.4- L'iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente confermata anno per anno, salvo recesso per l'anno successivo da comunicare con lettera racc.ta al presidente entro il 30 settembre.

5.5- L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo quando l'associato:

- a) abbia perduto il requisito che ne legittima l'ammissione;
- b) sia moroso nel pagamento delle quote associative una volta trascorsi 30 giorni dal secondo invito al pagamento a lui rivolto con lettera racc.ta A.R.;
- c) si sia posto in contrasto con gli scopi statutari.

La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all'associato escluso con lettera racc.ta AR da inviarsi entro 10 giorni dalla sua adozione.

5.6- Contro la delibera di esclusione, l'associato può proporre entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra ricorso al collegio dei probiviri.

Il ricorso dovrà essere depositato in unico originale al presidente del collegio. Il collegio potrà disporre l'istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso; dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data di deposito del ricorso. La decisione del collegio dei probiviri è irrevocabile.

5.7- L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, nomina associati onorari in considerazione di particolari benemerienze, coloro che si siano distinti per azioni dirette alla realizzazione delle finalità della associazione.

Gli associati onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative.

5.8- Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art.6- Patrimonio e quote associative.

6.1- Il patrimonio della associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti, dagli eventuali proventi delle attività svolte.

6.2- L'importo della quota associativa annua è stabilita dal consiglio direttivo.

6.3- La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.

6.4- E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione siano imposte dalla

legge.

Sezione III- Struttura e funzionamento dell'associazione.

Art. 7- Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei probiviri.

Art. 8- L'assemblea degli associati.

8.1- L'assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della camera civile.

8.2- L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo.

8.3- L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

8.4- Sono ammessi all'assemblea, e possono parteciparvi in proprio e per delega, solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

8.5- Ogni partecipante all'assemblea può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe, conferibili solo agli associati.

8.6- I componenti del consiglio direttivo possono essere portatori di deleghe.

Art. 9- Assemblea ordinaria.

9.1- L'assemblea ordinaria:

- a) approva la relazione del consiglio direttivo sull'attività della associazione, i rendiconti consuntivo e preventivo;
- b) elegge i componenti del collegio dei probiviri.

9.2- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile.

Art. 10- Assemblea straordinaria.

10.1- L'assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto, il trasferimento

della sede, l'accrescimento, la modifica e la soppressione delle sezioni territoriali nelle quali la associazione si articola e il numero dei consiglieri che ognuna ha diritto di eleggere, la nomina degli associati onorari, lo scioglimento della associazione.

Art. 11- Formalità per la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

11.1- L'assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

11.2- L'avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.3- La seconda convocazione deve essere prevista almeno 1 ora dopo la prima.

11.4- L'assemblea è altresì convocata nelle stesse forme di cui sopra qualora ne faccia richiesta scritta al consiglio direttivo almeno un sesto degli associati.

Art.12- Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

12.1- L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

12.2- L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti in proprio e per delega.

12.3- L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di 2/3 degli associati presenti in proprio o per delega, salvo quanto stabilito all'art. 18.

12.4- I lavori dell'assemblea sono verbalizzati in apposito registro dal segretario, che sottoscrive ogni verbale con il presidente.

Art. 13- Consiglio direttivo.

13.1- Il consiglio direttivo guida e amministra la associazione.

Esso elegge al suo interno il presidente, due vice-presidenti, il segretario, il tesoriere;

nomina i componenti e i presidenti del comitato scientifico e di eventuali commissioni di studio; delibera annualmente l'importo della quota associativa; predispone ed approva le bozze dei rendiconti consuntivo e preventivo; delibera la convocazione dell'assemblea, l'ammissione e l'esclusione di associati; propone all'assemblea la nomina di associati onorari. E' sua facoltà adottare un regolamento interno in attuazione del presente statuto.

13.2- Il consiglio direttivo si compone di un massimo di 18 consiglieri, eletti tra gli associati dalle sezioni territoriali secondo il disposto del paragrafo 4.4, e dura in carica un triennio a far tempo dall'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio anteriore alla sua costituzione.

13.3- I componenti del consiglio direttivo sono eleggibili consecutivamente non più di tre volte.

13.4- Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese, convocato dal presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'ordine del giorno delle materie da trattare. Il presidente deve riunire il consiglio ove almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

13.5- Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

13.6- I lavori del consiglio direttivo sono sommariamente verbalizzati in apposito registro dal segretario.

13.7- La prima adunanza dopo le elezioni del consiglio direttivo viene convocata dal consigliere eletto dalla Sezione I che abbia raccolto il maggior numero di voti -entro 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee delle sezioni convocate- come previsto al par. 4.5.

13.8- Nella sua prima adunanza, il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, i due vice-presidenti, il segretario e il tesoriere. Nomina altresì i presidenti e i componenti del comitato scientifico e delle commissioni di cui al precedente par.

13.1.

13.9- Entreranno a far parte del consiglio direttivo anche i consiglieri -per qualunque ragione- eletti dalle altre sezioni successivamente alla sua prima adunanza.

Art. 14- Presidente.

14.1- Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione.

14.2- In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dai due vice-presidenti, che avranno facoltà di agire disgiuntamente.

14.3- Il presidente convoca il consiglio direttivo, l'assemblea degli associati e le assemblee delle sezioni per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo, secondo le disposizioni che precedono.

Art. 15- Collegio dei probiviri.

15.1- Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra associati.

15.2- I suoi componenti sono eletti dall'assemblea ordinaria degli associati e durano in carica un triennio.

Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.

15.3- I componenti del collegio dei probiviri sono eleggibili consecutivamente non più di tre volte.

15.4- E' di competenza del collegio dei probiviri, oltre alla decisione sul ricorso degli associati in caso di esclusione, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dell'eventuale

regolamento interno, delle deliberazioni, o concernenti comunque i rapporti sociali.

15.5- Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto per iscritto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, mediante deposito di unico originale al presidente. Nel caso di deliberazione diversa dall'esclusione dell'associato, il termine scade in coincidenza con la data dell'adunanza dell'assemblea ordinaria successiva all'approvazione della delibera che si intende impugnare.

15.6- Il collegio dei probiviri potrà disporre l'istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso; e dovrà esprimersi nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. La decisione è irrevocabile.

15.7- Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, vincolato solo al rigoroso rispetto del contraddittorio. Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 16- Comitato scientifico

16.1- Il comitato scientifico ha funzione consultiva del consiglio direttivo nell'individuazione dei temi che dovranno essere oggetto di studio e/o di approfondimento da parte degli associati, per la realizzazione di convegni e conferenze, nonché in funzione di eventuali corsi di aggiornamento riservati ad associati e non.

16.2- Ove istituito, esso è composto da un minimo di 3 membri nominati dal consiglio direttivo, che ne designa anche il presidente.

16.3- I componenti del comitato scientifico decadono dai loro incarichi con la scadenza del consiglio direttivo che li ha nominati.

Art. 17- Commissioni di studio

17.1- E' facoltà del consiglio direttivo nominare i componenti e i presidenti di

commissioni per lo studio di particolari problemi e l'elaborazione di documenti ad essi relativi.

Le commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta, rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al consiglio direttivo.

17.2- Le commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del consiglio direttivo che le ha nominate.

Art. 18- Scioglimento.

18.1- Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione dei 3/5 degli associati.

18.2- In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Civile sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 21.12.1996 n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.